



REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

**PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO FORESTALE, DEL PAESAGGIO E
DELL'AMBIENTE (LM-73)**

Sede di Bologna

INDICE

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO	3
ART. 2 REGOLE DI MOBILITÀ FRA I CURRICULA DEL CORSO DI STUDIO	4
ART. 3 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI	4
ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE	4
ART. 5 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ	4
ART. 6 PERCORSO FLESSIBILE	5
ART. 7 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE.....	5
ART. 8 ATTIVITÀ FORMATIVE AUTONOMAMENTE SCELTE DALLO STUDENTE.....	5
ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE	5
ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE.....	6
ART. 11 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE.....	6
ART. 12 TIROCINIO CURRICULARE	6
ART. 13 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE	6

Qualora, unicamente a scopo di sintesi, nel presente regolamento sia usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità stessa.

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

a. Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO FORESTALE, DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE occorre essere in possesso di una laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Occorre altresì il possesso dei seguenti requisiti curriculari:

avere conseguito la laurea nelle classi **L-21, L-25, L-26, L-32, L-38** (D.M. 270/04), nelle classi di laurea dei previgenti ordinamenti 20, 1, 12, 27 e 40 (DM 509/99), ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo;

oppure essere in possesso di una laurea appartenente ad una classe differente da quelle indicate ed avere acquisito almeno 45 CFU nei gruppi di settori scientifico-disciplinari sotto indicati, di cui almeno 12 CFU in discipline delle Scienze agrarie o Scienze biologiche o Scienza della terra:

- Discipline delle Scienze agrarie (AGR/01, AGR/02, AGR/04, AGR/05, AGR/08, AGR/09, AGR/10, AGR/11, AGR/12, AGR/13, AGR/14, AGR/16);
- Discipline delle Scienze biologiche e Scienza della terra (BIO/01, BIO/02, BIO/03, BIO/04, BIO/07, BIO/13, GEO/02, GEO/04, GEO/05);
- Discipline delle Scienze matematiche, fisiche, statistiche e dell'Ingegneria dell'informazione (da MAT/01 a MAT/09, INF/01, da FIS/01 a FIS/07, SECS-S/01, ING-INF/05)
- Discipline delle Scienze chimiche (CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06).

Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione

L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata inoltre al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione che avverrà secondo le modalità definite nel punto "Modalità di ammissione".

b. Modalità di ammissione

La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione effettuata da parte di una Commissione sulle conoscenze a livello universitario nell'ambito delle discipline agrarie, quali **Economia e**

estimo rurale, Agronomia e coltivazioni erbacee, Floricoltura, Assestamento forestale e Selvicoltura, Idraulica agraria e Sistemazioni idraulico-forestali, Meccanica agraria, Costruzioni rurali e Territorio agroforestale, Chimica agraria, Pedologia, Microbiologia agraria, avverrà tramite **prova orale**.

La verifica della preparazione personale si ritiene assolta per i laureati della classe **L-25** (DM 270/04); in alternativa, per i laureandi di Novembre/Dicembre nella classe L-25.

La verifica della personale preparazione si ritiene altresì assolta per i laureati delle classi **L-21, L-26, L-32, L-38** (DM 270/04) qualora abbiano ottenuto un voto di laurea uguale o superiore a **92/110**; in alternativa, per i laureandi di Novembre/Dicembre verrà considerata la media dei voti di 25/30 alla data del 1 agosto.

Nel caso di mancato superamento della verifica è preclusa l'iscrizione al corso.

ART. 2 REGOLE DI MOBILITÀ FRA I CURRICULA DEL CORSO DI STUDIO

Il corso di studio è articolato in curricula. È consentito il passaggio tra i curricula previsti entro i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità e nei termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

ART. 3 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento didattico.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

ART. 5 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

Non è previsto obbligo di frequenza e non sono previste propedeuticità delle singole attività formative.

ART. 6 PERCORSO FLESSIBILE

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Studenti.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

ART. 7 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 8 ATTIVITÀ FORMATIVE AUTONOMAMENTE SCELTE DALLO STUDENTE

Lo studente può scegliere tra le attività formative attivate in Ateneo purché coerenti con il percorso formativo.

Il corso di studio considera coerenti con il progetto formativo le attività formative che il Consiglio di corso di studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo.

Se lo studente sceglie un'attività formativa diversa da quelle considerate coerenti, secondo i sopraindicati criteri predeterminati, deve fare richiesta al Consiglio di corso di studio nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente/ della studentessa, dal Consiglio di corso di studio.

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare, previsti dal piano didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente/ della studentessa, dal Consiglio di corso di studio.

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studi.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 11 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei casi previsti dalla normativa vigente.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

ART. 12 TIROCINIO CURRICULARE

Il Corso di studio prevede la possibilità di svolgere un tirocinio curriculare secondo le procedure stabilite dal Regolamento generale tirocini di Ateneo e dai programmi internazionali di mobilità, anche finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione.

ART. 13 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE

a. Caratteristiche della prova finale

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale consiste nella redazione e nella discussione pubblica di una tesi scritta in lingua italiana o inglese ed elaborata in modo originale dallo studente su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio e con forte valenza sperimentale, sotto la guida di un relatore.

La dissertazione deve dimostrare la padronanza degli argomenti, capacità critica, l'attitudine a operare in modo autonomo e una capacità di comunicazione di buon livello.

b. Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale consiste nella redazione di un elaborato, in lingua italiana o in inglese, sotto la guida di un relatore e nella successiva discussione pubblica della tesi, in lingua italiana o inglese, davanti ad una Commissione.

L'elaborato scritto e la sua successiva discussione prevedono la testimonianza dell'acquisizione di specifiche competenze proprie della Laurea Magistrale, acquisite nel corso dei due anni di studio. La prova finale può essere collegata a un progetto o ad un'attività di tirocinio.

Il titolo della tesi è convalidato da un docente relatore. I periodi di svolgimento delle prove finali sono deliberati annualmente in sede di programmazione didattica.

La domanda di ammissione alla prova finale deve essere presentata online seguendo le procedure indicate sul sito di Ateneo.

Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dal piano didattico per le attività diverse dalla prova finale.

La Commissione valuta il candidato, avendo riguardo al suo curriculum, al contenuto della tesi ed allo svolgimento della prova finale; la valutazione è espressa in cento decimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione in caso di votazione massima (110/110) può concedere la lode.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04 e ss.mm.ii.